

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-1304 del 18/03/2020
Oggetto	D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59 - Ditta GUARESI S.P.A. con sede legale ed impianto nel Comune di Bondeno, Frazione Pilastrì (FE), Via Virgiliana 169/A. Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di COSTRUZIONE MACCHINE AGRICOLE.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-1278 del 13/03/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARINA MENGOLI

Questo giorno diciotto MARZO 2020 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.

Pratica Sinadoc n. 24707/2019/MR/TC

OGGETTO: D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59 - **Ditta GUARESI S.P.A.** con sede legale ed impianto nel Comune di Bondeno, Frazione Pilastri (FE), Via Virgiliana 169/A. Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di **COSTRUZIONE MACCHINE AGRICOLE**.

LA RESPONSABILE

VISTA la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Bondeno in data 02/07/2019, registrata al P.G. comunale al n. 22476 del 03/07/2019 (Pratica Suap N. 337/2019), integrata mediante documentazione pervenuta allo SUAP in data 08/08/2019, registrata al Prot. Comunale n. 26694, in riscontro alla richiesta formulata dal SUAP con nota Prot. n. 22704 del 04/07/2019, trasmessa in data 09/08/2019 con P.G. n. 0026944 e assunta al Prot. Gen. di ARPAE n. PG 126450 del 09.08.2019, dalla Ditta **GUARESI S.P.A.** con sede legale ed impianto nel Comune di Bondeno, Frazione Pilastri (FE), Via Virgiliana n. 169/A per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;

CONSIDERATO che la ditta richiedente effettua l'attività di **COSTRUZIONE MACCHINE AGRICOLE**;

CONSIDERATO che la suddetta istanza viene richiesta dall'impresa per ottenere il titolo abilitativo per le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di saldatura e l'impatto acustico per per uno stabilimento esistente con autorizzazioni settoriali scadute;

VISTO il D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59, *“Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n° 35”*, e in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 120 giorni (150 in caso di integrazioni);

VISTO l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento

dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n° 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n° 241;

VISTA la Legge 7 aprile 2014, n. 56. *“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni”*;

VISTA la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 *“Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”*;

VISTI

- Il Dlgs 152/2006 e s.m.i.;
- La L.R. n. 03/1999, e s.m.i.;
- La L.R. n. 05/2006;
- La L.R. 21/2012;
- La L. 447/1995

VISTE altresì

- La Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;
- La Delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;
- La Delibera di G. R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante *“Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”*;
- La Delibera di G. R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le *“Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005”*;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 124, comma 4 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. gli scarichi domestici in pubblica fognatura sono sempre ammessi nel rispetto del Regolamento del gestore del Servizio Idrico Integrato;

CONSIDERATO che il Servizio Ambiente del Comune di Bondeno è competente per le verifiche della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di rispetto dei limiti di rumore;

CONSIDERATO che la ditta ha già ottenuto il nulla osta di **Hera S.P.A.** allo scarico di acque reflue domestiche in pubblica fognatura Prot. n. 145/2010 del 20/08/2010;

CONSIDERATO che con nota di questo servizio Prot. Gen. n. PG/2019/0134509 del 30/08/2019 si è provveduto a comunicare all'impresa, tramite SUAP del Comune di Bondeno, l'esito negativo della verifica formale dell'istanza, in quanto la ditta, oltre ad aver utilizzato nella modulistica dell'AUA la scheda sbagliata per le emissioni in atmosfera (scheda C relativa all'autorizzazione ordinaria di cui all'art. 269 del D.lgs. 152/2006, invece della scheda D prevista per le attività in deroga di cui al precitato articolo 272 che prevede, quest'ultima, tutta una serie di dichiarazioni che la ditta non ha fatto), ha dichiarato la presenza di inquinanti nelle emissioni (Cr, Ni) che denotano che non trattasi di attività in deroga, ma di attività che necessitano dell'autorizzazione ordinaria;

VISTA la nota dello Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Bondeno P.G. n. 0033539 del 08/10/2019 assunta al Prot. Gen. di ARPAE n. PG 155950 del 10.10.2019 con la quale è stata trasmessa la documentazione integrativa in riscontro alle note degli enti/servizi di seguito indicati, pervenuta al comune in data 01/10/2019, registrata al Prot. n. 32487 ed in data 07/10/2019, registrata al Prot. n. 33374 del 08/10/2019:

- nota prot. n.27729 del 19/08/2019 del Comune di Bondeno – Servizio Ambiente, competente per l'impatto acustico;
- nota prot. n.PGFE 134509/2019 del 30/08/2019 di ARPAE - SAC competente per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- nota Prot. n. 84585 del 03/09/2019 di HERA SPA competente per lo scarico di acque reflue domestiche in pubblica fognatura;

CONSIDERATO che con nota di questo servizio Prot. Gen. n. PG/2019/180612 del 21/11/2019 è stato richiesto al Servizio Territoriale di fornire al scrivente SAC la relazione tecnica prevista dalla nota della Direzione Generale dell'ARPAE Emilia Romagna, Prot. n. PGDG/2015/0007546 avente ad oggetto: *"Prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria ed autorizzazione ambientale assegnate all'ARPAE dalla Legge Regionale 30 Luglio 2015, n. 13"*, per le emissioni in atmosfera derivanti dalle attività di saldatura;

VISTA la relazione tecnica del Servizio Territoriale di ARPAE Ferrara P.G. N. 184276 del 29/11/2019, con la quale sono state richieste integrazioni relativamente alle emissioni in atmosfera, trasmessa allo

SUAP del Comune di Bondeno con nota di questo servizio Prot. Gen. di ARPAE n. PG 187253 del 05.12.2019;

VISTA la nota dello Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Bondeno P.G. n. 43319 del 20/12/2019, assunta al Prot. Gen. di ARPAE n. PG 196230 del 20/12/2019, con la quale è stata trasmessa la suddetta documentazione integrativa richiesta da ARPAE -SAC, pervenuta al comune in data 19/12/2019 e registrata al Prot. n. 43224;

CONSIDERATO che con nota di questo servizio Prot. Gen. n. PG/2020/10176 del 20/01/2020 è stato richiesto al Servizio Territoriale di valutare le integrazioni pervenute dalla ditta, tramite Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Bondeno, registrate al PG di Arpae n. 196230 del 20/12/2019 e di fornire allo scrivente SAC la relazione tecnica prevista dalla nota della Direzione Generale dell'ARPAE Emilia Romagna, Prot. n. PGDG/2015/0007546;

CONSIDERATO che nella relazione tecnica del Servizio Territoriale di ARPAE Ferrara PG/2020/15301 del 30.01.2020, valutata la documentazione integrativa trasmessa dalla ditta, sono state formulate le seguenti considerazioni:

- *Il punto di emissione E1 convoglia in atmosfera, senza sistema di abbattimento, i fumi generati da due differenti attività e precisamente saldatura e banco prova e collaudo motori;*
- *In merito all'attività di saldatura nella relazione integrativa la ditta dichiara di non impiegare acciai per le proprie lavorazioni e quindi precisa che si era sbagliata, indicando nel quadro riassuntivo delle emissioni e nella scheda C.9 dell'istanza presentata precedentemente (prot. 155950/2019) gli inquinanti Cromo e Nichel, che non sarebbero quindi presenti nei fumi di saldatura, vista la materia prima (ferro) e il filo di saldatura impiegati e pertanto prendendo atto di quanto dichiarato nell'integrazione pervenuta, è stato quindi ritenuto che l'emissione possa essere inquadrabile tra quelle di cui all'art. 272 comma 2 del D.Lgs. 152/06 e smi, con conseguente applicazione dei limiti e delle prescrizioni di cui al punto 4.29 della DGR 1769/2010 e smi, come aveva richiesto la ditta nella prima istanza (prot. 126450/2019) e qualora in futuro nel ciclo di produzione della ditta dovessero essere effettuate operazioni di saldatura di acciai inox la ditta dovrà provvedere ad adeguare la propria autorizzazione come previsto dalla normativa;*
- *Per il banco prova motori e collaudo è stato preso atto di quanto dichiarato dalla ditta in merito al chiarimento sul parametro HC, generica definizione di idrocarburi da parte della ditta, e si*

ribadisce quanto già espresso nella precedente relazione tecnica in relazione all'assimilazione dell'attività a quelle di cui al punto k) parte I dell'allegato IV alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e smi, quindi ricompresa all'allegato 1A della DGR 1769/2010 e smi e pertanto autorizzabile previa comunicazione. A parere dello scrivente ufficio, visto quanto richiesto dalla ditta nella propria relazione integrativa a pag. 3, "informazioni ausiliarie", si ritiene che la documentazione presentata possa costituire anche la "comunicazione" richiesta per le attività in deroga art. 272 comma 1;

- *Trattamenti superficiali dei metalli - Nella relazione integrativa la ditta ha dettagliato le lavorazioni meccaniche che svolge nel proprio stabilimento, dichiarando che alcune di queste (taglio e foratura) sono condotte prevalentemente a secco, tranne la fresatura può richiedere l'impiego di lubrificanti. La ditta allega inoltre le informazioni relative al prodotto lubrificante in uso e indica un quantitativo di consumo di circa 20 litri/anno. A differenza di quanto riportato nella prima relazione tecnica presentata, la ditta non fa riferimento ad operazioni di smerigliatura e nel quadro relativo alle macchine utensili impiegate estratto dal DVR non risultano mole o smerigliatrici. Ai fini della presente valutazione si considera quindi che, sulla base di quanto contenuto nelle integrazioni ricevute, non vengano effettuate operazioni di smerigliatura o molatura presso lo stabilimento, lavorazioni che rientrerebbero specificamente al criterio CRIAER 4.13.22, che prescrive necessariamente la presenza di un sistema di captazione e convogliamento degli effluenti;*
- *In merito invece alle lavorazioni quali fresatura, taglio, foratura, tornitura, ecc. che la ditta dichiara di svolgere saltuariamente si richiama brevemente quanto prescritto dalla vigente normativa. Per le lavorazioni che prevedono l'impiego di olio lubrificante (da quanto dichiarato: la fresatura), visti i quantitativi di olio dichiarati, inferiori a 500 Kg/anno, si ricade nell'ambito di applicazione dell'art. 272 comma 1 del D.Lgs. 152/06 e smi e l'attività non necessita di autorizzazione. Le altre lavorazioni che invece la ditta dichiara di svolgere prevalentemente a secco (pag. 2 della relazione di integrazione) ricadono invece, come già precisato nella risposta di Arpae SAC (prot. 134509/2019) al punto 11 dell'allegato 3A "Prescrizioni generali per le attività in deroga di cui all'art. 272 commi 1 e 2 del D.Lgs. 152/06 " della DGR 1769/2010 e smi che recita: "Sono escluse dal regime degli impianti ed attività in deroga di cui all'art. 272 comma 1 del D.Lgs. 152/06 ..., le lavorazioni meccaniche a secco [allegato IV parte I lettera a) alla Parte quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.], ovvero tutte quelle lavorazioni meccaniche che non*

utilizzano olii emulsionabili e sviluppano polveri secche. Tali impianti o attività sono sottoposti/e alle procedure di cui all'art. 272 comma 3 del D.Lgs. 152/06, ovvero devono presentare domanda di adesione all'autorizzazione di carattere generale per l'attività "4.31 – Trattamenti meccanici superficiali dei metalli con utilizzo di metalli da trattare non superiore a 3000 kg/g e con consumo complessivo di olio (come tale o come frazione oleosa delle emulsioni) uguale o superiore a 500 kg/anno". La normativa regionale inoltre, nel caso di lavorazioni meccaniche a secco, non fa riferimento a quantitativi di metalli lavorati o a limiti temporali al di sotto dei quali la lavorazione ricadrebbe tra quelle di cui all'art. 272 comma 1 del D.Lgs. 152/06;

- *Emissioni diffuse - La ditta, per la valutazione delle emissioni diffuse richiesta dalla modulistica prevista per l'istanza di AUA richiama la definizione di emissione diffusa di cui all'art. 268 comma 1 lettera d) del D.Lgs. 152/06 e smi, precisando che le emissioni diffuse sarebbero da considerarsi unicamente quali "effluenti gassosi" derivanti dalle attività e asserendo che le emissioni di polveri di metallo generate dalle lavorazioni meccaniche e le sospensioni oleose derivanti dall'uso del lubrificante, non siano da considerarsi tali, ritenendo quindi irrilevante la generazione di tali emissioni. Al proposito si specifica che non si concorda con quanto dichiarato dalla ditta: la definizione di effluente gassoso citato dalla stessa nella documentazione integrativa è riportata all'art. 268 comma 1 lettera g) del suddetto Decreto, che dettaglia "effluente gassoso: lo scarico gassoso, contenente emissioni solide, liquide o gassose;...", ricomprendendo quindi anche le polveri generate dalle lavorazioni;*
- *Ex attività di verniciatura - Si prende infine atto di quanto dichiarato da parte della ditta in merito alla non effettuazione dell'attività di verniciatura presso lo stabilimento in cui precisa anche che non ha citato l'attività né il punto di emissione proprio perché la verniciatura non è più svolta e, si deduce, il punto di emissione non è più presente o non è più collegato o utilizzabile. Ai fini della presente valutazione si considera quindi che, visto che tale lavorazione non viene più effettuata, che il sistema di aspirazione non sia non più presente o non sia più collegato o utilizzabile;*

VISTE le conclusioni formulate nella relazione tecnica, favorevole con prescrizioni, del Servizio Territoriale di ARPAE Ferrara PG/2020/15301 del 30.01.2020, di seguito riportate:

- *In relazione all'emissione E1, derivante dalle attività di saldatura e prova motori, senza sistema di abbattimento, è stato valutato favorevolmente quanto presentato dalla ditta con rispetto di quanto prescritto al punto 4.29 della DGR 1769/2010;*

- *in merito alle lavorazioni meccaniche a secco e alle emissioni diffuse è stato ritenuto che ai fini della massima tutela ambientale debba essere prescritto alla ditta la captazione e il convogliamento degli effluenti gassosi generati, con il rispetto del punto 4.31 della 1769/2010, mediante bracci mobili connessi con il punto di emissione già presente;*
- *Nel caso la ditta ritenga di aggiungere invece un nuovo punto di emissione, dovrà procedere per la modifica autorizzativa;*

VISTA la nota dello Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Bondeno P.G. n. 8827 del 12/03/2020, assunta al Prot. Gen. di ARPAE n. 40043 in data 12/03/2020, con la quale è stato trasmesso il parere Prot. n. 8728 del 11/03/20 in merito all'impatto acustico, alle emissioni in atmosfera e per gli scarichi di acque reflue domestiche, rilasciato dal Servizio Ambiente del Comune di Bondeno e nel quale è stato specificato quanto segue in merito alle varie matrici ambientali:

1) VALUTAZIONE DELL'IMPATTO ACUSTICO

- *Vista la valutazione di impatto acustico datata settembre 2019, allegata all'istanza originale a firma del Tecnico competente in acustica, Dott. Ghedini Fausto, inviata ad ARPAE per l'espressione del parere di merito;*
- *Visto il parere sulla Valutazione di Impatto acustico espresso da ARPAE Servizio Territoriale di Ferrara, con propria nota assunta a PG comunale n. 40904 del 07/12/2019 che risulta essere FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI;*
- *Si propone il rilascio del NULLA OSTA ACUSTICO per le emissioni acustiche provenienti dall'area sita in Via Virgiliana, 169/A Pilastrì, in cui è insediata l'attività della Ditta GUARESÌ S.p.A. per l'esercizio di attività di costruzione macchine agricole nel rispetto delle prescrizioni indicate, tutte, nel sopracitato parere di ARPAE:*

2) SCARICO DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE IN PUBBLICA FOGNATURA

- *Visto il nulla osta rilasciato da HERA Prot. n. 102822 del 30/10/2019, assunto a PG comunale n. del 36255 del 30/10/2019, si esprime parere favorevole allo scarico in Pubblica Fognatura delle acque reflue domestiche con le seguenti raccomandazioni:*
- *Devono essere osservate le disposizioni descritte nella pianta planimetrica e nella relazione tecnica, acquisite agli atti d'ufficio, che costituiscono parte integrante del suddetto parere;*
- *Tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione fiscale comprovante le*

operazioni di smaltimento deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo;

- *la ditta dovrà provvedere con adeguata frequenza alla pulizia degli impianti di trattamento in funzione del dimensionamento degli stessi. La documentazione fiscale comprovante le operazioni di pulizia deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo;*

3) EMISSIONI IN ATMOSFERA

- *Richiamato il parere assunto a PG 37313 comunale del 08/11/2019 con il quale l'Azienda USL di Ferrara, Dipartimento di Sanità Pubblica – U.O. Igiene Pubblica, in ordine alla domanda di autorizzazione per le emissioni in atmosfera presentata dalla Impresa GUARESI S.p.A, ha espresso parere di compatibilità sotto il profilo igienico/sanitario con le seguenti indicazioni:*
- *l'azienda, al fine di non recare alcun nocumento, dovrà adottare tutti i sistemi e le tecnologie atte al contenimento delle emissioni di qualsiasi natura, entro i limiti previsti dalla vigente normativa;*
- *l'altezza minima dei camini dovrà essere quella riportata nel quadro riassuntivo delle emissioni e in ogni modo dovrà essere più alta di almeno 40 cm dal colmo del tetto e di qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di 8 metri;*

Si esprime parere favorevole con le prescrizioni sopracitate indicate da AUSL Ferrara.

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al DPR 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;

DATO ATTO che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;

DATO ATTO che con DDG n. 70/2018 si è provveduto all'approvazione dell'assetto organizzativo generale, a far data dal 01.01.2019, dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) istituita con L.R. n. 13/201, con invio alla Giunta Regionale;

DATO ATTO che con DGR della Regione Emilia Romagna n. 1181/2018, è stato approvato l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata DDG n. 70/2018;

DATO ATTO che con DDG n.102/2019 è stato conferito alla sottoscritta incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con decorrenza 14.10.2019;

DATO ATTO che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è la dottoressa Apollonia Cinzia Tatone titolare dell'incarico di funzione "AUA ed Autorizzazioni Settoriali";

A D O T T A

L'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, da rilasciare da parte dello SUAP del Comune di Bondeno alla Ditta **GUARESÌ S.P.A.**, con sede legale ed impianto nel Comune di Bondeno, Frazione Pilastri (FE), Via Virgiliana n. 169/A, Codice Fiscale e Partita Iva n. 00950370387, per l'esercizio dell'attività di **COSTRUZIONE MACCHINE AGRICOLE**.

1) Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli impianti e attività di cui all'articolo 272 del D.Lgs 152/06	ARPAE
Rumore	Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11	Comune

2) Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) EMISSIONI IN ATMOSFERA

1. L'emissione autorizzata è quella contrassegnata ed indicata con **E1** (emissione esistente derivante dalle operazioni saldatura di particolari metallici) nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "A"**;
2. L' emissione è ammessa nel rispetto dei seguenti limiti massimi e prescrizioni:
 - a) Sono escluse dalla presente autorizzazione le attività che utilizzano filo di acciaio inox per la saldatura.
 - b) Sono ammesse le seguenti tipologie di saldatura:
 - SALDATURA AUTOGENA A GAS

- SALDATURA AD ARCO DIRETTO CON ELETTRODO FUSIBILE CONTINUO O DISCONTINUO
- SALDATURA AD ARCO SOMMERSO
- SALDATURA AD ARCO CON GAS DI PROTEZIONE INERTE O AD AZIONE RIDUCENTE
- SALDATURA ALL'IDROGENO ATOMICO
- SALDATURA AD INDUZIONE
- SALDATURA A RESISTENZA (PUNTATURA)
- SALDATURA A FRIZIONE

c) Le suddette lavorazioni possono essere svolte sia manualmente che mediante apparecchiature automatiche (robot, ecc.).

d) Gli effluenti derivanti da tali lavorazioni, captati e convogliati in atmosfera, devono rispettare i seguenti valori limite:

Polveri totali	10	mg/Nm ³
----------------	----	--------------------

e) Gli effluenti provenienti da eventuali operazioni accessorie di sabbiatura o altre lavorazioni meccaniche a secco per la preparazione della superficie da trattare devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un idoneo impianto di abbattimento delle polveri totali e devono rispettare il seguente limite di emissione:

Polveri totali	10	mg/Nm ³
----------------	----	--------------------

f) Gli effluenti provenienti da eventuali operazioni di brasatura e saldobrasatura (dolci o forti) devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un idoneo impianto di abbattimento delle polveri totali e devono rispettare il seguente limite di emissione:

Polveri totali	10	mg/Nm ³
Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	100	mg/Nm ³

g) Sono escluse dalla presente autorizzazione in via generale le emissioni derivanti da lavorazioni che utilizzano metalli di cui alla tabella A1, parte II dell'allegato I alla parte quinta del D.lgs. 152/06 (ad esempio cromo VI, nichel, cadmio, ecc.).

h) L'Azienda è esonerata dall'effettuare autocontrolli periodici durante le operazioni di saldatura, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori limite stabiliti anche attraverso l'installazione di idonei sistemi di abbattimento;

i) Essendo E1 un' emissione esistente, non dovrà essere effettuata la messa a regime degli impianti, ma dovrà essere effettuato, entro 3 mesi dalla data di effettivo rilascio del presente atto da parte dello SUAP, almeno un autocontrollo alle emissioni derivanti dalle operazioni di saldatura, mirante alla verifica del rispetto dei valori limite e gli esiti dell'autocontrollo dovranno essere contestualmente trasmessi ad Arpae;

3. In merito alle lavorazioni meccaniche a secco, ovvero tutte quelle lavorazioni meccaniche che non utilizzano olii emulsionabili e sviluppano polveri secche, e alle emissioni diffuse, **entro 6 mesi dalla data di effettivo rilascio del presente atto da parte del SUAP** dovrà essere predisposta la captazione e il convogliamento degli effluenti gassosi generati, mediante bracci mobili connessi con il punto di emissione già presente, dandone contestuale comunicazione allo scrivente servizio, e nel caso la ditta ritenga di aggiungere invece un nuovo punto di emissione, dovrà procedere per la modifica autorizzativa, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;

4. Nell'esercizio delle attività che sviluppano polveri secche ed emissioni diffuse dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni e/o limiti di emissione:

4.1. Non dovrà essere superato un utilizzo massimo giornaliero di metalli *da trattare* pari a 3000 kg e un consumo complessivo di olio (come tale o come frazione oleosa delle emulsioni) uguale o superiore a 500 kg/anno;

4.2. DEFORMAZIONE PLASTICA DEI METALLI

4.2.1. STAMPAGGIO A FREDDO

Gli effluenti provenienti da tale lavorazione devono essere captati e convogliati in atmosfera e devono rispettare il seguente limite di emissione:

Polveri totali/nebbie oleose	10	mg/Nm3
------------------------------	----	--------

4.2.2. STAMPAGGIO A CALDO (forgia,fucinatura,ecc.)

Gli effluenti provenienti da tali lavorazioni devono essere captati e convogliati in atmosfera e devono rispettare i seguenti limiti di emissione:

Polveri totali/nebbie oleose	10	mg/Nm3
------------------------------	----	--------

Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	50	mg/Nm ³
--	----	--------------------

4.3. TRATTAMENTI MECCANICI DI PULIZIA SUPERFICIALE DEI METALLI

- PALLINATURA
- GRANIGLIATURA
- SABBIATURA

Tali lavorazioni devono essere svolte in apposite apparecchiature chiuse ed opportunamente aspirate.

Gli effluenti devono essere captati e convogliati, prima dello scarico in atmosfera, ad un idoneo impianto di abbattimento delle polveri totali e devono rispettare il seguente limite di emissione:

Polveri totali	10	mg/Nm ³
----------------	----	--------------------

4.4. TRATTAMENTI DI FINITURA DELLE SUPERFICI METALLICHE

Tale lavorazione può essere operativamente svolta mediante:

FINITURA	LUCIDATURA MECCANICA
LEVIGATURA	NASTRATURA
SBAVATURA	LAPPATURA
MOLATURA	SPAZZOLATURA
LAPIDELLATURA	CARTEGGIATURA
RETTIFICA	BURATTATURA
AFFILATURA	SMERIGLIATURA
ecc.	ecc.

Gli effluenti provenienti da tali lavorazioni devono essere captati e convogliati in atmosfera e devono rispettare il seguente limite di emissione:

Polveri totali/nebbie oleose	10	mg/Nm ³
------------------------------	----	--------------------

4.5. TAGLIO DI MANUFATTI METALLICI

- TAGLIO A CALDO
- TAGLIO OSIACETILENICO A PROPANO
- TAGLIO A FREDDO CON UTENSILI

Gli effluenti provenienti da tali lavorazioni devono essere captati e convogliati in atmosfera e devono rispettare il seguente limite di emissione:

Polveri totali/nebbie oleose	10	mg/Nm ³
------------------------------	----	--------------------

4.6. TRATTAMENTI DI ELETTROEROSIONE

Gli effluenti provenienti da tali lavorazioni devono essere captati e convogliati in atmosfera e devono rispettare i seguenti limiti di emissione:

Polveri totali/nebbie oleose	5	mg/Nm ³
Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	5	mg/Nm ³

4.7. I consumi di metalli, i giorni di funzionamento degli impianti, nonché l'eventuale frequenza di sostituzione/manutenzione dei sistemi di abbattimento, devono essere annotati, con frequenza mensile, su apposito registro:

REGISTRO		
Data	Indicatori di attività	Quantitativo (kg/mese)
	Metalli	
	Olii	
	Altro	
Data	Funzionamento impianti	Giorni di funzionamento/mese
	Impianto di deformazione plastica	
	Impianti trattamenti meccanici di pulizia superficiale	
	Impianti di finitura delle superfici metalliche	
	Impianti di taglio	
	Impianto di elettroerosione	
	Altro	
Interventi di manutenzione degli impianti d'abbattimento		
Tipo impianto	Data sostituzione filtro	Data e tipologia altri interventi
Note		

4.8. L'Azienda è esonerata dall'effettuare autocontrolli periodici durante le operazioni di cui ai punti 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 e 4.6, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori limite stabiliti anche attraverso l'installazione di idonei sistemi di abbattimento;

4.9. In sede di messa a regime degli impianti dovrà essere effettuato almeno un autocontrollo alle emissioni derivanti dalle operazioni di cui ai punti 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 e 4.6 mirante alla verifica del rispetto dei valori limite di emissione;

5. L'azienda, al fine di non recare alcun nocumento, dovrà adottare tutti i sistemi e le tecnologie atte al contenimento delle emissioni di qualsiasi natura, entro i limiti previsti dalla vigente normativa;

6. L'altezza minima dei camini dovrà essere quella riportata nel quadro riassuntivo delle emissioni e in ogni modo dovrà essere più alta di almeno 40 cm dal colmo del tetto e di qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di 8 metri;

Dovranno inoltre essere rispettate le prescrizioni generali previste dalla D.G.R. 2236/2009 così come modificata dalla D.G.R. 1769/2010 e D.G.R. 335/2011.

L'autorizzazione non può considerarsi valida:

- Nel caso in cui siano utilizzate, nell'impianto o nell'attività, le sostanze o le miscele con indicazioni di pericolo H350, H340, H350i, H360D, H360F, H360FD, H360Df e H360Fd ai sensi della normativa europea vigente in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele.
- Nel caso in cui, a seguito di una modifica della classificazione di una sostanza, uno o più impianti o attività ricompresi in autorizzazioni generali siano soggetti al divieto previsto al presente comma, il gestore deve presentare all'Autorità competente, entro tre anni dalla modifica della classificazione, una domanda di modifica dell'attività autorizzata con il presente atto, ai sensi dell'articolo 6 del D.P.R. n. 59/2013 e nel caso di mancata presentazione, lo stabilimento si considera in esercizio senza autorizzazione.

B) IMPATTO ACUSTICO

Con riguardo alla matrice rumore si dovranno osservare le seguenti indicazioni:

- 1) Dovrà essere programmata la manutenzione delle diverse attrezzature, per ridurre la possibile insorgenza di immissioni sonore dovute all'usura;
- 2) L'introduzione di macchinari od impianti rumorosi (esclusa la sostituzione di macchine esistenti con altre meno rumorose) o variazioni dell'attuale organizzazione dell'attività, dovrà comportare la revisione della valutazione d'impatto acustico;
- 3) Le attività e le lavorazioni dovranno avvenire per quanto fattibile a portoni chiusi per limitare le immissioni di rumore all'esterno della struttura;
- 4) Per le fasi di carico/scarico in entrata/uscita si dovranno adottare tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore (con motore dei vari mezzi spento, durante la sosta) e tramite idonea organizzazione delle attività;
- 5) In caso di trasferimento ad altre persone (incluso l'eventuale custode) e/o cambio di titolarità delle due unità abitative, ora utilizzate dai due soci della Ditta, si dovrà presentare una nuova valutazione di impatto acustico provvedendo alla valutazione dei valori limite differenziali d'immissione nelle predette due unità abitative.

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata all'ARPAE formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DPR 59/2013, e dovrà essere **comunicata** tempestivamente ogni modifica intervenuta nell'assetto proprietario e nella struttura d'impresa.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Bondeno una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità **di 15 anni** dalla data di rilascio del presente atto, da parte dello Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Bondeno.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte dello SUAP e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso allo Suap, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Dipartimento Sanità Pubblica dell'Azienda USL di Ferrara e al Servizio Ambiente comunale.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP.

firmato digitalmente

Dr.ssa. Marina Mengoli

Responsabile Servizio Autorizzazioni

e Concessioni-FERRARA – ARPAE EmiliaRomagna

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.